



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)
con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
con il Ministro della salute (SCHILLACI)
con il Ministro della giustizia (NORDIO)
e con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2025

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Analisi tecnico-normativa	»	20
Disegno di legge	»	36

ONOREVOLI SENATORI. –

L'art. 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di sottoporre ogni anno alle Camere un disegno di legge finalizzato a “rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”.

Con il disegno di legge in esame viene dato seguito ad un percorso virtuoso di approvazione annuale della legge per il mercato e la concorrenza avviato con la legge 5 agosto 2022, n. 118; proseguito con la legge 30 dicembre 2023, n. 214 e, da ultimo, completato con la legge 16 dicembre 2024, n. 193.

Il disegno di legge in esame rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell'ambito del PNRR (si veda pag. 75 del medesimo Piano e pag. 127 dell'allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio del 12 novembre 2024 - M1C2-13, contenente le puntuali modifiche al PNRR italiano).

Nella predisposizione dell'articolato si è tenuto conto degli obiettivi previsti dalla CID, nonché della segnalazione al Governo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato deliberata il 17 dicembre 2024 in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 47, comma 2, della legge n. 99/2009.

Il disegno di legge si compone di III CAPI di seguito illustrati nel dettaglio.

CAPO I - Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

Il Capo I contiene interventi finalizzati alla rimozione degli ostacoli alla concorrenza che si pongono in linea con i contenuti previsti dalla CID, nonché dalla segnalazione dell'AGCM, con specifico riguardo a due settori ritenuti prioritari per la crescita economica del Paese quali i servizi pubblici locali e la mobilità elettrica.

L'articolo 1, nell'ambito dei servizi pubblici locali, persegue l'obiettivo di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali e degli altri enti competenti sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Con l'articolo 30 del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, è stato previsto che gli enti di maggiori dimensioni (i Comuni e le loro eventuali forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché le Città Metropolitane, le Province e gli altri enti competenti), debbano effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione.

Nello specifico, a legislazione vigente, l'ente pubblico competente è tenuto a rilevare, per ogni servizio affidato, il concreto andamento in relazione a ogni elemento previsto dal medesimo articolo 30. Tale disposizione, tuttavia, non contempla conseguenze per l'ipotesi in cui l'ente manchi di fornire informazioni relative a uno o più degli elementi indicati dalla norma, né richiede espressamente all'ente di trarre considerazioni conclusive sulla situazione gestionale (in senso positivo o negativo).

Anche per quanto riguarda le gestioni *in house* - sebbene l'articolo 17, comma 5, del d. lgs. n. 201/2022 stabilisca che l'ente è tenuto a dare conto, nell'ambito dell'analisi periodica delle partecipazioni di cui all'articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“TUSP”) delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento, anche in

relazione ai risultati conseguiti nella gestione - non sono previste conseguenze nel caso in cui nonostante la gestione sia inefficiente si prosegua con tale affidamento. D'altra parte, il d. lgs. n. 201/2022 contiene alcune previsioni relative alla disciplina contrattuale tra l'ente e il gestore proprio con la finalità di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e il miglioramento della qualità dei servizi.

Da tale quadro normativo risulta che sebbene in caso di gestioni gravemente inefficienti – e quindi in violazione degli obblighi di servizio previsti dal regolatore o dal contratto di servizio – l'ente affidante disponga della facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale, la scelta dei “criteri” in base ai quali soppesare l'effettiva inefficienza del servizio è rimessa alla valutazione “discrezionale” dell'ente che affida il servizio di trasporto pubblico locale.

Del resto, come emerge dalla stessa segnalazione dell'AGCM, dalla prima esperienza sull'analisi delle ricognizioni che sono state effettuata non si sono riscontrati casi in cui l'ente, all'esito delle ricognizioni, abbia effettivamente concluso con l'adozione di misure di carattere correttivo delle gestioni (in particolare di quelle *in house*).

Con il **comma 1**, al fine di rafforzare le attività di vigilanza e i controlli, si introducono tre commi all'articolo 30 del citato decreto legislativo. Nello specifico:

- a) con il nuovo **comma 1-bis** si prevede che, nell'ambito della ricognizione, l'ente individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo con cui impone al gestore di elaborare, entro un termine massimo di tre mesi, un piano, contenente un cronoprogramma, per intraprendere le necessarie misure correttive che includano azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano vengono trasmessi all'ANAC per essere pubblicati nel portale telematico. L'AGCM effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sulla efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e al Parlamento.;
- b) con il nuovo **comma 1-ter** vengono specificate, recependo le indicazioni di AGCM, le ipotesi in cui l'andamento della gestione dei servizi pubblici locali si considera insoddisfacente, ovvero quando:
 - 1) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
 - 2) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
 - 3) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori ai benchmark individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d. lgs. n. 201/2022;
- c) con il **comma 1-quater** si prevede che, in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l'articolo 27, comma 3.

L'articolo 2 introduce sanzioni per l'omessa adozione e pubblicazione o incompletezza, da parte dell'ente locale, della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Al riguardo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, ANAC ha riscontrato un elevato tasso di inottemperanza all'obbligo di adozione e pubblicazione delle suddette relazioni, pari al 58% dei Comuni a livello nazionale che raggiungono punte del 64% nei Comuni del Sud.

Al fine di superare tale criticità, si è ritenuta necessaria l'introduzione di sanzioni in analogia con quanto già stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 per la mancata adozione, da parte degli enti locali, del piano annuale di revisione delle partecipazioni pubbliche.

La disposizione reca modifiche al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, introducendo l'articolo 31-bis, con il quale si prevede l'applicazione agli enti locali della sanzione amministrativa (prevista dall'articolo 20, comma 7, del TUSP) del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, in caso di:

- a) mancata adozione della relazione prevista dall'articolo 30, comma 2, contenente la ricognizione di cui all'articolo 30, comma 1;
- b) mancata pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
- c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis (introdotto con l'art. 1 della presente legge).

Con il medesimo articolo si prevede, infine, che in caso di adozione da parte dell'ente locale di una relazione incompleta e tale da non consentirne una compiuta valutazione, ANAC concede all'ente locale interessato un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per le necessarie integrazioni, decorso il quale ANAC applica la sanzione pecuniaria richiamata.

L'articolo 3 interviene in materia di green economy, in particolare sulla disciplina riguardante la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, al fine di garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilità elettrica e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali. Come noto, lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia e, con essa, dei punti di ricarica accessibili al pubblico, è un processo tuttora in larga parte in corso. In particolare, nella primavera 2024 risultano installati circa 55.000 punti di ricarica, a fronte di circa 250.000 veicoli, mentre le previsioni effettuate dall'associazione di categoria Motus-E si attestano su almeno 115.000 punti di ricarica e 3,7 milioni di veicoli nel 2030. Gli obiettivi di crescita del settore sono perseguiti anche con un'intensa infrastrutturazione, facilitata da forme di sovvenzionamento, tra cui quelle dell'UE (tramite il PNRR e altri fondi).

Tale infrastrutturazione, tuttavia, presenta dei rischi a livello concorrenziale, che potrebbero compromettere l'efficienza del settore nascente, a causa della creazione di situazioni di monopolio o di forte potere di mercato locale. In particolare, si fa riferimento alla possibilità che essa conduca alla concentrazione delle infrastrutture di ricarica in capo a pochi o a un unico soggetto a livello locale. Quest'ultimo, in tal caso, risulterebbe l'operatore (detto anche "Charging Point Operator" o "CPO") dominante nei confronti della clientela che necessita di effettuare la ricarica in una determinata area, sia nel caso in cui l'offerta ai consumatori finali sia intermediata da altri operatori (i cosiddetti "MSP" o "EMP", detti anche "E-Mobility Providers" o "EMP"), sia nel caso in cui l'automobilista abbia la possibilità di pagare direttamente l'energia al gestore della colonnina di ricarica.

Tale situazione di potere di mercato locale potrebbe ingenerare incentivi ad aumentare i prezzi delle ricariche, nonché a porre in essere condotte escludenti a danno degli operatori concorrenti nel mercato complementare degli intermediari (MSP) per favorire la società del proprio gruppo (gran parte dei CPO, infatti, è attiva anche come MSP).

A riguardo, l'impianto normativo attuale prevede, all'articolo 57 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che l'infrastrutturazione è gestita sostanzialmente a livello comunale. In particolare, tale articolo, al comma 7, dispone che i Comuni disciplinano l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture e al successivo

comma 8 che essi “*possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie*”.

Nel contesto sopra descritto si è reso opportuno, anche tenendo conto della segnalazione di AGCM, introdurre una previsione normativa in modo da garantire migliori dinamiche concorrenziali a livello locale.

La disposizione, nell’integrale il comma 8 dell’art. 57 del richiamato decreto legge, specifica che le procedure di realizzazione e gestione delle infrastrutture devono essere strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti e, dall’altro, che a fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il Comune deve dare priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengano meno del 40% del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all’installazione nel territorio comunale.

CAPO II - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo

Il CAPO II contiene interventi nel settore del trasporto pubblico ferroviario, nel quale sia l’AGCM che la Commissione UE ritengono utile introdurre un maggiore confronto competitivo, anche per quanto riguarda l’efficienza del servizio e la qualità delle gestioni. Il predetto CAPO contiene anche una disposizione nel settore del trasporto aereo.

L’**articolo 4** introduce, **al comma 1**, disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza regionale, al fine di rafforzare l’efficienza del servizio e rendere trasparenti le modalità di gestione dello stesso.

Come è noto, le difficoltà nel processo di liberalizzazione hanno determinato condizioni di offerta scarsamente competitive e spesso insoddisfacenti per quanto riguarda l’efficienza del servizio e la qualità delle gestioni, soprattutto nel settore del trasporto ferroviario. Il Regolamento (CE) 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, pur ispirato alla tutela del principio della libera concorrenza, non obbliga al ricorso alla gara, ma rimette la scelta dell’individuazione delle modalità di gestione del servizio alle autorità nazionali: in Italia, la decisione delle amministrazioni è stata storicamente quella di ricorrere a contratti di lunga durata in assenza di procedure competitive per l’affidamento del servizio.

Da ultimo, l’art. 48 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha introdotto alcune previsioni in tema di trasporto pubblico locale e regionale, relative in particolare all’organizzazione dello stesso, specificando da un lato le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio e, dall’altro, misure volte a contrastare l’evasione tariffaria e a migliorare la qualità del servizio.

La disposizione in esame, considerata la necessità di rendere trasparente e conoscibile la volontà dell’amministrazione e di rafforzare l’orientamento al risultato nelle scelte operate dalle Regioni, introduce all’articolo 48, del decreto legge n. 50/2017, il nuovo comma 4-bis che estende gli obblighi istruttori e motivazionali, gli obblighi ricognitori ed il regime sanzionatorio, disposti per i servizi pubblici locali, degli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30 e 31 e 31 bis del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 anche al servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale.

In tal modo l'ente competente, nel momento stesso in cui effettua la scelta sulla modalità di gestione del servizio, e dunque prima dell'avvio della procedura di affidamento, dovrebbe tenere conto di una serie di elementi relativi all'offerta del servizio interessato (come quelli indicati dall'articolo 14, comma 2) e riportare gli esiti delle proprie valutazioni in una apposita relazione nella quale evidenziare altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea per la forma dell'affidamento prescelta (articolo 14, comma 3). Allo stesso modo, nel caso di gestioni *in house*, l'ente dovrebbe adottare la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, tenendo conto degli elementi e dei criteri individuati per i servizi pubblici locali dall'articolo 17 del d. lgs. n. 201/2022.

Inoltre, la previsione anche per tali affidamenti degli obblighi di ricognizione sull'andamento gestionale del servizio di trasporto affidato, come stabiliti dall'articolo 30 del d. lgs. n. 201/2022, consente di rafforzare l'orientamento al risultato nelle scelte degli enti competenti, rilevando anche per tali servizi il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Ai fini della trasparenza, gli atti in questione devono essere pubblicati sul portale telematico di ANAC, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del d. lgs. 201/2022 per i servizi pubblici locali. Infine, si prevede l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 31-bis (introdotto dall'art. 2 della presente legge).

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale, al fine di introdurre misure volte a garantire la massima trasparenza e a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale, in particolare mediante la messa a punto di strumenti diretti ad assicurare la prevedibilità delle tempistiche di avvio delle suddette procedure di affidamento, a vantaggio dei potenziali partecipanti.

Nel dettaglio, la novella in esame, al **comma 2, lettera a)**, inserisce un nuovo comma 1-bis al citato articolo 9 della legge n. 118/2022, con il quale si prevede l'obbligo, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di trasmettere all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appositi calendari che contengono la specifica indicazione delle procedure di evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza.

I suddetti calendari dovranno essere trasmessi all'Osservatorio entro lo stesso termine per l'invio dell'attestazione di cui all'art. 9, co. 1 della legge n. 118/2022 (31 maggio di ciascun anno).

Inoltre, al fine di assicurare l'omogeneità dei dati trasmessi all'Osservatorio, si prevede che i calendari in questione siano trasmessi da parte delle Regioni e delle Province autonome secondo un modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari saranno poi pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. La disposizione precisa, in fine, che in sede di prima applicazione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033 e che al loro aggiornamento si provvede con le previste comunicazioni annuali da parte degli enti territoriali.

La **lettera b) del comma 2** estende le conseguenze derivanti dall'omessa o ritardata trasmissione di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 118/2022 (ossia il rilievo ai fini della misurazione e della

valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e la responsabilità dirigenziale e disciplinare) anche alle ipotesi di omessa, ritardata o incompleta trasmissione dei calendari di cui all'introdotta comma 1-bis.

Il **comma 3** prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2026, da parte dell'ART di specifiche linee guida volte a conseguire un miglioramento della qualità dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale. Tali linee guida sono adottate ai sensi delle lettere a) e f) dell'articolo 37, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individuano i compiti dell'Autorità, rispettivamente, in tema di definizione di metodologie che incentivino la concorrenza e in tema di trasporto pubblico regionale. Al fine di consentire una piena condivisione delle stesse, all'Autorità di regolazione dei trasporti è richiesto di avviare entro il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica.

Si precisa che le suddette linee guida dovranno essere redatte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri nell'Unione.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 5** interviene in materia di semplificazione degli oneri amministrativi per i gestori aeroporti minori. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'ART deve individuare modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza. Al riguardo, giova osservare che la citata soglia di un milione (peraltro non prevista a livello europeo dalla direttiva 2009/12/CE, che ai sensi dell'articolo 1 comma 2 si applica esclusivamente agli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri) ha dimostrato di non poter rappresentare un riferimento attendibile per l'individuazione di quegli scali che possono beneficiare di tali modelli semplificati. Al fine, quindi, di semplificare gli oneri amministrativi per gestori di aeroporti minori, la disposizione modifica l'articolo 76, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, innalzando la soglia citata a cinque milioni di movimenti passeggeri annuo.

CAPO III- Ulteriori disposizioni

Il CAPO III contiene disposizioni che intervengono in ambiti diversi ma, comunque, oggetto di segnalazioni da parte dell'AGCM e dei contenuti previsti dalla CID.

La disposizione prevista dall'**articolo 6** è finalizzata a rafforzare le misure che consentono un corretto impiego dei prodotti cosmetici (comma primo) e dei prodotti biocidi (commi secondo e terzo), al fine di perseguire la tutela della concorrenza e della salute del consumatore. Allo scopo, vengono apportate modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici".

Per quanto attiene al **primo comma**, le lettere a) e b) sono volte a colmare una lacuna normativa, prevedendo sanzioni per l'utilizzatore professionale che impieghi un cosmetico in maniera difforme rispetto a quanto previsto nella relativa etichettatura. Tale sanzione ad oggi potrebbe essere irrogata solo in via interpretativa, ma l'effettiva applicabilità non è assicurabile a priori. In tal modo, si intende perseguire il corretto impiego dei cosmetici da parte dei professionisti, al fine di evitare pratiche discorsive del mercato e tutelare la salute del consumatore quale cliente del professionista.

L'inserimento di tale comma persegue una maggior aderenza del sistema sanzionatorio alle finalità del Regolamento (CE) 1223/2009, il cui articolo 3 parametrizza la sicurezza del cosmetico non solo alle

modalità di immissione in commercio, bensì anche alle condizioni di utilizzo, tra cui rientra l'uso professionale.

Al fine di comprendere l'effettiva importanza della norma proposta, si segnala, a titolo esemplificativo, che l'estetista che dovesse utilizzare un gel per unghie senza le protezioni necessarie per preservare la salute del cliente, o, analogamente, il parrucchiere che impiegasse prodotti stiranti per i capelli senza proteggere il cliente dall'inalazione di potenziali fumi, ad oggi sarebbero difficilmente perseguibili in base al decreto legislativo 204/2015, se non in via interpretativa qualificandoli come distributori. Laddove l'inquadramento del professionista come distributore non fosse condiviso dall'organo giudicante, il professionista sarebbe perseguibile esclusivamente ricercando nella normativa generale possibili sanzioni, la cui applicabilità non sarebbe garantita.

Per quanto attiene alla lettera c), la medesima è finalizzata ad un regime sanzionatorio maggiormente effettivo per le ipotesi di impiego nei cosmetici di sostanze vietate. In particolare, viene specificato che è sanzionato non solo chi produce cosmetici impiegando sostanze vietate, bensì anche chi immette in commercio le medesime sostanze, in aderenza ai contenuti del Regolamento (CE) 1223/2009, che pone in capo alla persona responsabile di cui all'articolo 4 la responsabilità della conformità del prodotto. La norma consente di chiarire che la sanzione per l'impiego di idrochinone (sostanza il cui impiego nei cosmetici è vietato in Europa, ma di largo uso nel continente africano) nelle creme schiarenti della pelle non riguarda solo la produzione di tali creme, ma anche la relativa immissione in commercio in Italia.

La lettera d) prevede sanzioni specifiche per l'inserimento nell'etichettatura dei cosmetici di indicazioni biocide ovvero di indicazioni terapeutiche, in quanto tali attività, non pertinenti con la classificazione di cosmetico, sono soggette a regimi autorizzativi ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 in materia di biocidi e del decreto legislativo 219/2006 in materia di medicinali. Per l'entità della sanzione si è fatto riferimento alle sanzioni previste per l'immissione in commercio di biocidi e medicinali non autorizzati.

Tale norma si rende necessaria per sanzionare adeguatamente l'inserimento nelle etichette dei cosmetici di indicazioni biocide (ad esempio di disinfezione delle mani, o di insettopellenza) o, fattispecie evidentemente ancor più grave, terapeutiche (ad esempio di cura delle ferite o di malattie della pelle), laddove tale inserimento non consenta di classificare i prodotti come biocidi o farmaci non conformi e di sanzionarli con i rispettivi apparati sanzionatori.

In assenza di tale norma, ad oggi l'immissione in commercio di un cosmetico recante indicazioni biocide o terapeutiche, ma non classificabile come biocida o farmaco, sarebbe sanzionabile esclusivamente per etichetta non conforme, con la pena molto blanda di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 204/2015 (sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro).

La norma proposta, pertanto, consente un maggior rispetto contestuale delle seguenti fonti europee: Regolamento (CE) 1223/2009 in materia di cosmetici, Regolamento (UE) 528/2012 in materia di biocidi e, laddove il prodotto non conforme rechi indicazioni terapeutiche, ma non sia classificabile come farmaco e sanzionabile come tale, Direttiva 2001/83/CE in materia di medicinali ad uso umano.

Per quanto riguarda il **secondo comma**, lo stesso propone modifiche al decreto legislativo n. 179 del 2021, recante sanzioni in ottemperanze al Regolamento (UE) 528/2012 che disciplina la messa a disposizione e l'impiego dei biocidi sul territorio europeo.

Per quanto attiene alle lettere a) e c), le stesse sono finalizzate a colmare una potenziale lacuna nel sistema sanzionatorio: in particolare, attualmente non esiste una sanzione specifica per utilizzatori

non professionali né industriali che impieghino biocidi e presidi medico chirurgici in maniera non conforme alle specifiche di autorizzazione, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali o dell'ambiente. Al fine di evidenziare l'importanza della norma proposta si segnala che, in assenza della medesima, il singolo cittadino che, senza esercitare alcuna professione, distribuisca senza le dovute cautele in spazi di uso pubblico esche rodenticide, cagionando pericolo mortale per animali domestici come i cani, o comunque pericoli di salute anche per le categorie umane più esposte (come i bambini), sarebbe perseguibile esclusivamente ricercando nella normativa generale possibili sanzioni, la cui applicabilità non sarebbe garantita.

Tali interventi consentono una maggiore aderenza al Regolamento (UE) 528/2012, il cui articolo 1 specifica che lo stesso intende disciplinare, non solo la messa a disposizione dei biocidi, ma anche il relativo uso, e il cui articolo 17 prevede il rispetto delle condizioni di autorizzazione non solo per la messa a disposizione, ma anche per l'uso di tali prodotti. È, pertanto, necessario evitare lacune normative relativamente a ipotesi di uso non conforme dei biocidi che interessino la comunità (uso professionale o industriale, o comunque uso privato che possa determinare pericoli per persone, specie animali non bersaglio o ambiente).

Con riferimento alla lettera b), la medesima è finalizzata a chiarire che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede la conversione in sanzione amministrative delle sanzioni penali di natura meramente pecuniaria (multa o ammenda), si applica anche al decreto al decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, sebbene questo sia posteriore: in tal modo si garantisce l'effettività della sanzione per comportamenti non conformi al Regolamento (UE) 528/2012, a tutela della concorrenza e del mercato nonché del consumatore.

Il terzo comma risponde ad esigenze di coerenza della lettera del testo normativo oggetto di intervento con l'effettiva applicazione ed applicabilità della norma stessa, eliminando dalla definizione di presidi medico chirurgici e dal relativo regime autorizzativo di cui al d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 categorie di prodotti ormai da molti anni soggetti a differente normativa europea e non autorizzabili come presidi medico chirurgici. La coerenza della fonte normativa perseguita col suddetto comma consentirebbe al consumatore di orientarsi correttamente tra i regimi normativi dei diversi prodotti, nell'ottica di una maggior informazione che non sia lesa dalla necessità di operazioni ermeneutiche. Sul punto si precisa che i prodotti "presidi medico chirurgici" sono regolamentati dal d.P.R. 392/98, possono essere solo prodotti a base di sostanze chimiche, non articoli. La loro definizione si può derivare dall'art.1 del già menzionato decreto. Si tratta, nello specifico, di una categoria di prodotti non è da confondere con i dispositivi medici, quali le mascherine, che ricadono nel Regolamento UE 217/745. Tale comma rende così coerente la normativa nazionale in materia di presidi medico chirurgici con la normativa europea in materia di biocidi (Regolamento UE 528/2012) e dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (Regolamento UE 2017/746), evitando che il d.P.R. 392/1998 assoggetti formalmente al proprio regime autorizzativo prodotti ricadenti in normative europee che prevedono differenti condizioni di impiego.

L'articolo 7 integra le previsioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis del d.lgs. n. 502/92, nella formulazione risultante dall'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge n.118 del 2021, fissando alcuni indirizzi che vincolano in chiave pro-concorrenziale i lavori del tavolo interistituzionale incaricato dell'individuazione dei criteri per l'effettuazione delle gare. La disposizione in particolare prescrive di preservare la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente/assistito e relativa fragilità, avendo cura di differenziare, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi

contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il senso della disposizione è quello di imporre procedure diverse per i newcomers rispetto ai soggetti già contrattualizzati che aspirano a un rinnovo, al fine di scongiurare il rischio che l'esperienza propria dei soggetti che vantano un rapporto contrattuale preesistenza possa costituire un vantaggio competitivo e dunque una barriera all'ingresso.

Pertanto, per assicurare la coerenza con l'articolo 36 della Legge Concorrenza 2023 (legge n.193/2024) si propone di inserire dopo il comma 1 di tale articolo, un comma 1 bis, che specifica i criteri in base ai quali procedere alla revisione complessiva del processo di accreditamento ivi previsto e che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Tale previsione non pregiudica l'azione di individuazione condivisa con il livello regionale delle modalità finali per dare implementazione allo spirito della riforma di cui alla legge n.118/2021, evitando il rischio di uno stallo istituzionale, atteso che le funzioni programmatiche ed erogative in sanità restano affidate alle competenze normative ed amministrative di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

L'articolo 8 contiene una disposizione volta a favorire la trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, supportando le attività destinate al trasferimento delle conoscenze ai settori produttivi e industriali, in modo da colmare il gap di investimento che vedono ancora il nostro Paese al di sotto degli standard europei.

Tra i punti di debolezza del sistema italiano un primo elemento è rappresentato dal basso livello di innovazione del sistema. Gli investimenti privati in ricerca e sviluppo presentano una situazione simile con un'arretratezza dell'Italia rispetto a Germania, Francia e, in generale, ai Paesi europei maggiormente avanzati. Anche i centri di ricerca e trasferimento tecnologico hanno riscontrato delle difficoltà nel creare sinergie tra attività di ricerche private e pubbliche nella produzione di brevetti rispetto alle principali economie europee. In Italia, in media, negli anni 2019- 2021, i primi 5 Enti Per la Ricerca (EPR) d'eccellenza hanno prodotto 96 brevetti, circa 6 volte meno quelli prodotti dalla tedesca Fraunhofer, la più vasta organizzazione per la ricerca di eccellenza in Europa, evidenziando la maggior difficoltà italiana rispetto ai partner. Per quanto riguarda il valore della produzione di brevetti industriali, invece, questa è pari a 4.600 brevetti di aziende italiane depositati all'Ufficio Europeo dei Brevetti nel 2020, contro i 25.954 della Germania e i 10.554 della Francia.

Non è, tuttavia, soltanto questione di grandezza e numerosità, molto dipende dalla mancanza di un approccio davvero coordinato a tutti i livelli istituzionali e dalla scarsa attitudine a collaborare per realizzare spin-off innovativi differenziati nei diversi settori e consentire dunque all'attività di ricerca e sviluppo di canalizzarsi e diventare impresa. Il trasferimento tecnologico si basa infatti su un'alleanza strategica tra ricerca, impresa e politiche di governo, dove la convergenza di obiettivi trova la sua forza nel rispetto delle specificità dei tre attori.

Il percorso volto a sostenere il trasferimento tecnologico e rafforzare l'ecosistema dell'innovazione, oltre ovviamente agli interventi previsti e finanziati con il PNRR, ha già raggiunto un traguardo di particolare importanza con la modifica normativa introdotta nel 2023 all'art. 65 del Codice della proprietà industriale, con la quale è stato rivoluzionato il regime della titolarità delle invenzioni, abrogando, il regime del cosiddetto "professor privilege" in base al quale i diritti di proprietà industriale relativi alle invenzioni brevettabili ottenute nell'ambito dell'attività di ricerca erano attribuiti ai ricercatori universitari.

L'obiettivo, adesso, è quello di favorire la creazione di un ecosistema virtuoso destinato a interagire con il mondo universitario, a coinvolgere soggetti privati e investitori, contribuendo a rafforzare l'intera filiera del trasferimento tecnologico.

La disposizione ha l'obiettivo di rafforzare il "trasferimento tecnologico", migliorando il processo di utilizzo delle risorse MIMIT, già stanziato nell'ambito del fondo per il trasferimento tecnologico (**comma 1**).

Nello specifico, al **comma 2** si prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca elaborano un atto di indirizzo strategico in materia di trasferimento tecnologico, sottoposto a consultazione pubblica e approvato con decreto dei predetti Ministri.

In attuazione dell'atto di indirizzo strategico, con il **comma 3** la "fondazione Enea Tech e Biomedical", istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, è ridenominata "fondazione *Tech e Biomedical*". Sul punto, si precisa che la modifica che viene prevista riguarda soltanto la nuova denominazione della fondazione, nonché la governance che viene rivista (e disciplinata ai successivi commi da 8 a 10) mentre, per il resto, rimane immutata l'originaria disciplina istitutiva.

Il **comma 4** disciplina le modalità di trasferimento delle risorse, nel limite di 250 milioni di euro, dal conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, alla fondazione *Tech e Biomedical*.

Il **comma 5** individua i soggetti che possono concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo strategico. Il **comma 6** prevede che i predetti soggetti possono elaborare specifiche progettualità da sottoporre alla fondazione *Tech e Biomedical* che ne valuta la fattibilità e la coerenza con l'atto di indirizzo strategico e provvede a proporre al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'assegnazione di un *budget*. Il predetto comma disciplina poi le modalità concrete di erogazione delle risorse, prevedendo che la fondazione *Tech e Biomedical*, previo assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto, cura e monitora la realizzazione dello stesso, sulla base di una distinta convenzione che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse.

Il **comma 7** prevede che la fondazione *Tech e Biomedical* verifica i risultati annuali e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. Il report annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni interessate.

Il **comma 8**, considerato il nuovo ruolo che assume la fondazione Enea tech, oltre alla ridenominazione disciplina la nuova governance, mentre il **comma 9** prevede che lo statuto della fondazione preveda la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo. Il **comma 10** prevede che gli organi della fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione decadono e restano in carica, per i soli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi organi.

L'articolo 9 interviene in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti previsti nell'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 ai fini della costituzione e iscrizione di società tra professionisti (Stp) nella sezione speciale del relativo Albo professionale.

La proposta recepisce una segnalazione dell'AGCM del 12 giugno 2019 (AS1589B) - risalente nel tempo ma ancora attuale e significativa in ragione anche dello stato della giurisprudenza - ove viene evidenziata l'esistenza di interpretazioni divergenti da parte di Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali in relazione ai requisiti di partecipazione per assumere la qualifica di Stp (maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale).

Ed invero, taluni Ordini professionali adottano un'interpretazione in base alla quale i due requisiti di partecipazione alla Stp devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l'effettivo controllo sulla società; altri Ordini professionali propongono, invece, una interpretazione secondo la quale i due requisiti non devono ricorrere cumulativamente, poiché l'autonomia statutaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali prevista dal diritto societario vigente consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della Stp da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti.

Secondo l'AGCM, la prima interpretazione riduce l'efficacia dello strumento societario ora disponibile per i professionisti, restringendone ingiustificatamente la diffusione.

Al fine, quindi, di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di Stp e le relative spinte pro-concorrenziali, risolvendo questioni che hanno anche generato un diffuso contezioso di carattere interpretativo, la disposizione in esame chiarisce che i due requisiti di partecipazione (ossia il numero dei soci professionisti ovvero la partecipazione al capitale sociale dei professionisti che deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci) non devono ricorrere cumulativamente ma alternativamente. Viene dunque esclusa la necessità di cumulo dei due menzionati requisiti partecipativi che ha determinato ingiustificate limitazioni della concorrenza, ostacolando la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, ferma restando l'esigenza di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della società e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, garantendo che tale indirizzo sia comunque mantenuto in capo ai soci professionisti. Si prevede che al fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la valida costituzione della società di professionisti l'unico parametro siano le regole societarie del modello prescelto (società di persone o di capitali), senza che abbiano rilievo a tal fine i patti sociali o parasociali.

Vengono fatte salve, inoltre, le disposizioni speciali di rango primario dettate dagli ordinamenti di singole professioni.

CAPO I – Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di partecipazioni pubbliche**Articolo 1 (Misure per il rafforzamento delle attività di verifiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)**

La disposizione disciplina alcuni aspetti dell'attività di ricognizione, da parte dell'ente locale, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introducendo, all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (testo unico di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

Il comma 1-*bis* dispone che:

- a) l'ente locale, in caso di andamento insoddisfacente di un servizio pubblico affidato a un ente gestore, adotta un atto di indirizzo con cui impone al medesimo di elaborare un piano per intraprendere le necessarie misure correttive;
- b) l'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che li pubblica sul proprio portale telematico previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 201 del 2022;
- c) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) monitora gli atti di indirizzo e l'efficacia delle misure correttive previste, predisponendo una relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Il comma 1-*ter* individua e tipizza le fattispecie in base alle quali l'ente locale deve considerare insoddisfacente l'andamento del servizio pubblico affidato all'ente gestore.

Le attività previste dal punto a) rientrano nell'ambito degli ordinari compiti di vigilanza e monitoraggio di cui gli enti locali sono già titolari in base al decreto legislativo n. 201 del 2022. La norma incide, infatti, solo sulle specifiche modalità di svolgimento di tale attività, tipizzando alcune fattispecie e chiarendo la scansione procedimentale. In particolare, all'attività di ricognizione dell'andamento gestionale già previsto a legislazione vigente, che già implica una valutazione dell'ente locale, si aggiunge un atto di indirizzo che costituisce, in applicazione di alcuni parametri che il legislatore contestualmente individua, il precipitato delle valutazioni innanzi fatte. Il resto degli adempimenti, ossia l'elaborazione del piano delle misure correttive è invece in capo al gestore del servizio. Per tali ragioni, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo gli enti locali provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, gli adempimenti a carico dell'ANAC rientrano nell'ambito delle attività che sono già ordinariamente svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'attività prevista in capo all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, si tratta di un monitoraggio che ha ad oggetto esclusivamente gli atti di indirizzo e le misure correttive, che può essere svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Trattasi di volumi di attività presumibilmente non elevati in quanto riguardanti esclusivamente i casi in cui l'ente locale ha rilevato gli indici di insoddisfazione del servizio previsti dal comma 1-*ter*.

Il comma 1-*quater* ha carattere ordinamentale, limitandosi a disporre che, in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano, è fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto, come previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 201 del 2022.

Articolo 2 (Sanzioni in materia di servizi pubblici locali)

La disposizione introduce un regime sanzionatorio nelle ipotesi di mancata adozione o pubblicazione, da parte dell'ente locale, del piano annuale di revisione delle partecipazioni pubbliche, nonché in caso



di mancata adozione dell'atto di indirizzo introdotto con l'articolo 1 del disegno di legge. All'applicazione delle sanzioni provvede ANAC. Si tratta di attività che costituiscono appendice di un procedimento amministrativo che è già curato da ANAC ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato "*Trasparenza in materia di servizi pubblici locali*" e che la norma si limita a corredare con una previsione sanzionatoria. In ogni caso, ANAC è già dotata delle risorse umane e strumentali sufficienti a fare fronte alla descritta attività. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dalla richiamata previsione sanzionatoria, di nuova introduzione, potrebbero derivare effetti positivi di gettito, in ogni caso eventuali e, allo stato, non quantificabili.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di mobilità elettrica)

La disposizione prevede l'obbligo per gli enti locali di strutturare le procedure di affidamento dei servizi offerti dalle infrastrutture di ricarica in modo da favorire la presenza di una pluralità di operatori (lett. a) e impone ai comuni di dare priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengano meno del 40% del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale (lett. b). La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non attribuisce nuovi compiti alle amministrazioni comunali, ma introduce esclusivamente un criterio di priorità da seguire a fronte di numerose richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili.

Capo II – Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario e di trasporto aereo

Articolo 4 (Misure per la promozione della concorrenza nei servizi di trasporto pubblico regionale)

Al **comma 1**, si estendono, in capo alle regioni, gli obblighi istruttori, motivazionali e ricognitori nell'ambito delle procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili al trasporto pubblico locale. Nello specifico, si richiamano per lo scopo i medesimi obblighi già previsti nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali dagli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-*bis* del decreto legislativo n. 201 del 2022. La disposizione, giusto quanto affermato al comma 4, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le regioni provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2, alla lettera a)**, apporta modifiche all'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale, al fine di introdurre misure volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, in particolare mediante la messa a punto di strumenti diretti ad assicurare la prevedibilità delle tempistiche di avvio delle suddette procedure di affidamento, a vantaggio dei potenziali partecipanti. Nel dettaglio, viene inserito un nuovo comma 1-bis al citato articolo 9 della legge n. 118 del 2022, con il quale si prevede l'obbligo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di trasmettere all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appositi calendari che contengono la specifica indicazione delle procedure di evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza.

Al fine di assicurare l'omogeneità dei dati trasmessi all'Osservatorio, si prevede che la suddetta documentazione sia trasmessa da parte delle regioni e delle province autonome secondo un modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali calendari saranno poi pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi due mesi. La disposizione precisa, in fine, che in sede di prima applicazione, i calendari recano evidenza



dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033 e che al loro aggiornamento si provvede con le previste comunicazioni annuali da parte degli enti territoriali.

Giusta la clausola di invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo del nuovo comma 1-bis, all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul punto si evidenzia come le attività dinanzi descritte possano essere idoneamente svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse disponibili a legislazione vigente; ciò in quanto trattasi di funzioni istituzionali già ricomprese nella capacità operativa esistente dell'Osservatorio e del Ministero, i quali sono chiamati a svolgere un ruolo di centralizzazione, standardizzazione e pubblicazione di informazioni. La pubblicazione dei calendari rientra tra le ordinarie attività di gestione del sito istituzionale dell'amministrazione e, come tale, non comporta alcun aggravio di costi. Pertanto, come già avviene in relazione alle attestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 oggetto di novella, le nuove attività di ricezione e pubblicazione dei calendari possono essere assorbite dalle normali funzioni dell'Osservatorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La **lettera b) del comma 2** estende le conseguenze derivanti dall'omessa o ritardata trasmissione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 118 del 2022 (ossia il rilievo ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e la responsabilità dirigenziale e disciplinare) anche alle ipotesi di omessa, ritardata o incompleta trasmissione dei calendari di cui all'introdotta comma 1-bis. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi dell'introduzione di nuova fattispecie sanzionatoria.

Il **comma 3** prevede l'adozione da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, nonché l'avvio della relativa consultazione pubblica, cui la medesima Autorità può provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di un'attività che già rientra nelle competenze della stessa (cfr. articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del decreto-legge n. 201 del 2011). Con particolare riferimento all'avvio della consultazione, si precisa che – fermo restando che tale attività propedeutica all'emanazione di provvedimenti rientra nelle prassi operative delle autorità indipendenti – la gestione della stessa costituisce parte integrante delle funzioni istituzionali dell'Autorità, trattandosi, nei fatti, della modalità di esercizio di una competenza già attribuita a legislazione vigente.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 5 (Misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aeroportuali)

La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta oneri per la finanza pubblica, in quanto estende la platea degli scali aeroportuali che possono beneficiare dei modelli semplificati di aggiornamento ai fini del sistema dei diritti aeroportuali già elaborati dall'ART, ampliando la soglia numerica del traffico annuo di passeggeri fino a 5 milioni (in luogo di 1 milione previsto a legislazione vigente). Sul punto si evidenzia che, anche sulla base della segnalazione dell'ART, la citata soglia di 1 milione, prevista a legislazione vigente, non rappresenta un riferimento attendibile per l'individuazione di quegli scali che possono beneficiare di modelli semplificati. E invero, l'innalzamento di detta soglia a 5 milioni di movimenti passeggeri è coerente, oltre che con le esigenze di allineamento alla normativa comunitaria, anche con la semplificazione di oneri per i gestori di aeroporti per i quali lo sviluppo di traffico non si prospetta particolarmente significativo. Trattandosi di una mera modifica di parametri oggettivi relativi alla platea dei fruitori di semplificazioni ordinamentali la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III – Ulteriori disposizioni

Articolo 6 (Sanzioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito sanitario)



La disposizione è finalizzata a implementare misure sanzionatorie che garantiscano un corretto impiego dei prodotti cosmetici (comma primo) e dei prodotti biocidi (commi secondo e terzo), al fine di perseguire la tutela della concorrenza e della salute del consumatore. Dall'introduzione di dette sanzioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni non modificano o introducono nuove competenze agli enti preposti, ma si limitano ad ampliare il campo di applicazione dell'attività sanzionatoria. Tale attività è già disciplinata dalla normativa vigente (cfr. l'articolo 18 del decreto legislativo n. 204 del 2015 per i prodotti cosmetici e l'articolo 15 del decreto legislativo n. 179 del 2021 per i prodotti biocidi) e viene svolta dall'organo territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla richiamata previsione sanzionatoria, di nuova introduzione, potrebbero derivare effetti positivi di gettito, in ogni caso eventuali e, allo stato, non quantificabili.

Articolo 7 (Revisione dei criteri di accesso ed eleggibilità per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento e del convenzionamento)

La norma introduce criteri specifici dei quali si deve tenere conto nell'ambito delle procedure di revisione complessiva del processo di accreditamento delle strutture sanitarie che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 della legge per la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n. 193), dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Misure in materia di trasferimento tecnologico)

La disposizione ha l'obiettivo di rafforzare il "trasferimento tecnologico", migliorando il processo di utilizzo delle risorse del Ministero delle imprese e del Made in Italy, già stanziato nell'ambito del fondo per il trasferimento tecnologico.

I **commi 1 e 2** dispongono che, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca elaborano un atto di indirizzo strategico in materia di trasferimento tecnologico, sottoposto a consultazione pubblica e approvato con decreto interministeriale. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 3 e 4** prevedono che le somme giacenti sul conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disponibili alla data di entrata in vigore della disposizione, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite, tramite apposita convenzione, alla rinominata Fondazione Tech e Biomedical e accreditate sul conto infruttifero aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione medesima.

Le somme originariamente impegnate e liquidate, con decreto direttoriale del MISE n. 4004 del 7.12.2020, a favore del conto n. 0168373 aperto presso la Banca d'Italia – tesoreria dello Stato di Roma, intestato all'ENEA, ammontavano a 500 milioni di euro.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere che le risorse già esistenti presso l'ENEA, a seguito di specifica convenzione, siano trasferite, nel limite di 250 milioni di euro, alla Fondazione.

Il **comma 5** prevede che possono concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 2 le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.



Il **comma 6** dispone che i soggetti di cui al comma 5 possono elaborare specifiche progettualità che sono sottoposte alla valutazione della Fondazione Tech e Biomedical la quale, valutata la coerenza dei progetti con l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese e del Made in Italy l'assegnazione di un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei nel limite delle risorse di cui al comma 4. La Fondazione, previo assenso del Ministero delle imprese e del Made in Italy, eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto, monitorandone la realizzazione sulla base di una distinta convenzionale che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse.

Sotto il profilo finanziario, la norma precisa che le attività previste dal comma in esame sono regolate da una convenzione a titolo gratuito tra la Fondazione Tech e Biomedical e il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Il **comma 7** prevede che la Fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali e gli obiettivi di performance conseguiti dalle singole fondazioni in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di *spin off* generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. Il *report* annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmesso al Ministero delle imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni interessate.

Le disposizioni introdotte dai commi da 5 a 7 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte espletano le attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 8, 9 e 10** prevedono che la Fondazione Enea Tech e Biomedical è rinominata "Fondazione Tech e Biomedical", disciplinano la nuova *governance* e prescrivono la decadenza degli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore, disponendo che gli stessi restano in carica, per i soli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi organi.

Considerato che la disciplina introdotta non apporta modifiche alla numerosità degli organi della Fondazione previsti a legislazione vigente, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri a carico della stessa.

Il **comma 11** sopprime la vigente previsione normativa avente a oggetto la convenzione tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy e l'ENEA di cui al comma 4 dell'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 9 (Misure in materia di società tra professionisti)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a risolvere una incertezza interpretativa sorta sull'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di esercitare le attività professionali in forma societaria, in presenza di determinati requisiti. Con la norma in questione, si intende precisare che i requisiti richiesti devono ricorrere alternativamente e non cumulativamente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

04/07/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Titolo: Schema di disegno recante, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Articolo 1: L'articolo 1 persegue l'obiettivo di rafforzare l'efficacia e la responsabilizzazione degli enti affidanti nella gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'intervento risponde all'esigenza di superare una prassi consolidata in cui le attività di ricognizione annuale da parte dei Comuni e degli altri enti competenti risultano spesso formali, prive di valutazioni conclusive e prive di effetti correttivi, anche in presenza di inefficienze gestionali evidenti. La norma interviene su una criticità già emersa nel primo ciclo applicativo del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, laddove si è riscontrato che, pur in presenza di dati gestionali negativi, gli enti locali non procedevano all'assunzione di alcuna iniziativa sostanziale verso i gestori. L'intervento si rende quindi necessario per colmare un vuoto procedurale e rendere effettivo il ciclo di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici locali.

La misura è coerente con le priorità strategiche del Governo in materia di trasparenza, buona amministrazione, qualità dei servizi pubblici e razionalizzazione delle gestioni. Essa risponde anche a sollecitazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha evidenziato l'assenza di strumenti di intervento in caso di esiti negativi delle ricognizioni.

Articolo 2: L'articolo 2 mira a garantire l'effettiva applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di trasparenza e monitoraggio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, intende contrastare il fenomeno, riscontrato su larga scala, dell'omessa adozione e pubblicazione delle relazioni annuali di ricognizione da parte degli enti locali, che costituiscono uno strumento essenziale per garantire l'accountability della gestione pubblica. La necessità dell'intervento è supportata da dati oggettivi forniti da ANAC: secondo l'attività di vigilanza dell'Autorità, nel 2023 il 58% dei Comuni non ha adempiuto all'obbligo di redazione e pubblicazione della relazione, con picchi del 64% nel Mezzogiorno. Si tratta di una criticità grave, che vanifica l'efficacia del sistema di controllo previsto dalla riforma del 2022. In risposta a questa inefficienza, l'articolo 2 introduce una misura correttiva di tipo sanzionatorio, ricalcando la logica già adottata per il mancato rispetto del piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 7 del TUSP).

L'intervento si pone dunque in linea con gli obiettivi di trasparenza, semplificazione e responsabilizzazione amministrativa previsti dal programma di governo, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del controllo sugli enti locali e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

Articolo 3: L'articolo 3 risponde alla necessità di rafforzare l'efficienza e la trasparenza dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica su suolo pubblico, introducendo un criterio di priorità oggettivo in caso di pluralità di richieste equivalenti. Il nuovo intervento introduce un principio di preferenza in favore delle richieste presentate da operatori che, nel medesimo territorio, abbiano installato il minor numero di punti di

ricarica attivi. Si tratta di una misura ispirata a criteri di concorrenza e pluralismo, in linea con le raccomandazioni dell'AGCM e con gli obiettivi del PNRR e della transizione ecologica.

L'articolo è coerente con gli indirizzi del Governo in materia di decarbonizzazione dei trasporti, sviluppo delle reti di ricarica elettrica e semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Si tratta di una misura a basso impatto regolatorio ma ad alta efficacia, volta a favorire la diffusione capillare delle colonnine e la contendibilità del mercato.

Articolo 4: L'intervento normativo, in coerenza con il programma di Governo, introduce, una serie di misure volte a garantire la massima trasparenza e a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale. L'obiettivo dell'intervento è quello di promuovere la concorrenza e dunque di migliorare l'efficienza di tali servizi e la qualità delle gestioni.

Articolo 5: L'articolo 5 ha come obiettivo principale la semplificazione degli oneri amministrativi per i gestori di aeroporti minori, attraverso l'innalzamento della soglia di traffico passeggeri annuo da 1 milione a 5 milioni, oltre la quale si applicano i modelli tariffari ordinari previsti dall'art. 76 del decreto-legge n. 1/2012. L'intervento mira a rendere coerente la disciplina nazionale con il quadro normativo europeo, in particolare con la direttiva 2009/12/CE, che prevede soglie di applicazione superiori. L'intervento si colloca quindi all'interno di un disegno più ampio di razionalizzazione e proporzionalità degli obblighi, in linea con il programma di governo in materia di semplificazione amministrativa, promozione della competitività territoriale e supporto alla mobilità sostenibile e accessibile.

Articolo 6: L'intervento normativo è volto a rafforzare le misure che consentono un corretto impiego dei prodotti cosmetici e dei prodotti biocidi, al fine di perseguire la tutela della concorrenza e della salute del consumatore. Inoltre, l'intervento incide sulla definizione di presidio medico chirurgico.

In particolare, l'intervento è finalizzato a risolvere alcune criticità e lacune riscontrate negli apparati sanzionatori in materia di biocidi, presidi medico chirurgici e cosmetici.

A tal fine, si propone di:

- prevedere sanzioni specifiche per l'utilizzatore professionale di cosmetici che non ne faccia un impiego conforme;
- indicare espressamente il divieto di impiego di sostanze vietate nei cosmetici non solo per il produttore, ma anche, se differente, per la Persona responsabile dell'immissione di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1223/2009;
- prevedere sanzioni specifiche per la persona responsabile dell'immissione in commercio che riferisca ad un prodotto classificato come cosmetico proprietà terapeutiche o biocida, laddove il prodotto non sia classificabile come medicinale, biocida o presidio medico chirurgico;
- prevedere sanzioni per l'utilizzatore non industriale, né professionale, che impieghi in maniera non conforme biocidi e presidi medico chirurgici con modalità che possano determinare la contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente;
- adeguare il testo del decreto legislativo 179/2021 al decreto legislativo 8/2016;
- rimuovere dalla definizione formale di presidio medico chirurgico di tipologie di prodotti ricadenti in altra normativa europea.

L'intervento risulta coerente con il programma di Governo.

Articolo 7: La proposta di intervento in oggetto si inserisce nell'ambito del più ampio percorso di riforma in materia di accreditamento istituzionale e di contrattualizzazione dei soggetti privati per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui agli articoli 8-*quater* ed 8-*quinquies* del decreto legislativo 502 del 1992, avviato ad opera dell'articolo 15 della legge n. 118 del 2022.

La disposizione fissa alcuni indirizzi che vincolano in chiave pro-concorrenziale i lavori del tavolo interistituzionale incaricato dell'individuazione dei criteri per l'effettuazione delle gare. In particolare si prescrive di preservare la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, avendo cura di differenziare, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la

valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La finalità è quella di imporre procedure diverse per i *newcomers* rispetto ai soggetti già contrattualizzati che aspirano a un rinnovo, al fine di scongiurare il rischio che l'esperienza propria dei soggetti che vantano un rapporto contrattuale preesistente possa costituire un vantaggio competitivo e dunque una barriera all'ingresso.

Pertanto, per assicurare la coerenza con l'articolo 36 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n.193 del 2024) si inserisce dopo il comma 1 di tale articolo, un comma 1-*bis*, che specifica i criteri in base ai quali procedere alla revisione complessiva del processo di accreditamento ivi previsto e che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Tale previsione non pregiudica l'azione di individuazione condivisa con il livello regionale delle modalità finali per dare implementazione allo spirito della riforma di cui alla legge n. 118 del 2021, evitando il rischio di uno stallo istituzionale, atteso che le funzioni programmatiche ed erogative in sanità restano affidate alle competenze normative ed amministrative di ciascuna regione e provincia autonoma.

La previsione in esame risulta coerente con il programma di Governo.

Articolo 8: L'articolo 8 si propone di colmare il persistente divario tra il sistema della ricerca pubblica italiana e la sua capacità di trasformare innovazione scientifica in applicazioni industriali concrete. L'intervento nasce dalla constatazione di un'insufficiente efficacia del sistema attuale di trasferimento tecnologico, causata da frammentazione istituzionale, mancanza di coordinamento tra gli attori pubblici e scarsa sinergia con le imprese. Il basso numero di brevetti e spin-off tecnologici generati dagli enti pubblici di ricerca italiani rispetto ai principali partner europei (es. Germania e Francia) è un dato evidente della debolezza del modello esistente.

In questo contesto, la norma introduce una nuova architettura di governance fondata su tre assi:

1. un atto di indirizzo strategico triennale, elaborato congiuntamente da MIMIT e MUR;
2. il rilancio operativo e finanziario della fondazione "*Tech e Biomedical*", ridenominata e rafforzata;
3. un sistema competitivo e trasparente di selezione e finanziamento dei progetti coerenti con l'indirizzo strategico.

L'intervento si inserisce pienamente negli obiettivi del programma di governo, in particolare quelli relativi alla promozione dell'innovazione industriale, al rafforzamento della competitività tecnologica delle imprese italiane e all'attuazione del PNRR, che include la valorizzazione della ricerca e il sostegno al trasferimento tecnologico tra i suoi assi portanti.

Articolo 9: L'intervento normativo previsto dall'articolo 9 risponde all'esigenza concreta e ormai ampiamente condivisa di chiarire e rendere uniforme l'interpretazione del requisito della "partecipazione prevalente" dei professionisti nelle società tra professionisti (Stp), come previsto dalla legge n. 183/2011.

L'obiettivo principale è rimuovere le incertezze applicative che, nel corso degli anni, hanno portato a prassi disomogenee da parte degli Ordini professionali. In particolare, l'intervento mira a chiarire che la prevalenza può essere esercitata attraverso il controllo delle decisioni sociali da parte dei soci professionisti, secondo i criteri propri del modello societario prescelto, anche indipendentemente dal numero dei soci o dalla quota di capitale detenuta. Questa precisazione consente di garantire il rispetto del principio di autonomia statutaria e delle regole generali del diritto societario, favorendo l'aggregazione tra professionisti, l'adozione di strutture multidisciplinari e l'accesso a competenze e capitali esterni, in coerenza con l'evoluzione del mercato dei servizi professionali.

L'intervento si pone in linea con gli obiettivi programmatici del Governo in materia di competitività, modernizzazione del sistema delle professioni e semplificazione normativa. In particolare, risponde alla necessità di incentivare forme più evolute e integrate di esercizio delle attività professionali, promuovendo l'efficienza, l'innovazione e la crescita organizzativa delle libere professioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 1: La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, che ha riordinato il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introducendo obblighi di ricognizione annuale da parte degli enti locali (art. 30). Tuttavia, l'articolo 30, nella sua formulazione vigente, si limita a prevedere l'obbligo di redigere una ricognizione annuale da pubblicare e trasmettere all'ANAC, senza richiedere valutazioni conclusive sull'andamento gestionale né prevedere effetti conseguenti a esiti negativi.

Articolo 2: Il quadro di riferimento è costituito dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Gli articoli 30 e 31 prevedono l'obbligo per gli enti affidanti di effettuare una ricognizione annuale sull'andamento gestionale dei servizi affidati, da redigere in forma di relazione e da pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre che da trasmettere ad ANAC. Tuttavia, tale obbligo, sebbene formalmente definito, non è assistito da strumenti di enforcement, il che ha determinato un'elevata inadempienza senza conseguenze concrete per gli enti inadempienti.

A titolo di raffronto, in materia di partecipazioni pubbliche, il d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) già prevede una sanzione pecuniaria in caso di mancata adozione o trasmissione del piano di razionalizzazione. In assenza di un'analoga previsione per i servizi pubblici locali, la disciplina vigente si è rivelata priva di reale cogenza.

Articolo 3: La disciplina di riferimento per le autorizzazioni all'installazione di infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è attualmente contenuta principalmente nell'articolo 57 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020. Tale norma prevede la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni ai soggetti richiedenti, ma non regola i casi di richieste plurime equivalenti, né stabilisce criteri di selezione tra operatori in concorrenza.

Articolo 4: Il quadro normativo nazionale in materia è riconducibile, nella sostanza, a:

- decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, e, in particolare, l'articolo 48;
- decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, e, in particolare, gli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30 e 31 e 31 bis;
- legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”, e, in particolare l'articolo 9;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, lettere a) e f).

Articolo 5: Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Tale disposizione affida all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) il compito di definire, per gli aeroporti con traffico pari o inferiore a 1 milione di passeggeri annui, modelli semplificati per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali, ancorati all'effettivo valore dei beni utilizzati dagli utenti.

Articolo 6: L'intervento concerne il corretto impiego dei prodotti cosmetici, dei prodotti biocidi e dei presidi medico chirurgici. Al riguardo, occorre richiamare il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 recante “*Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici*”.

In particolare, il decreto legislativo stabilisce le sanzioni penali e amministrative per chiunque non rispetti le disposizioni del citato regolamento.

In materia di biocidi, invece, occorre richiamare il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, stabilisce le sanzioni per le violazioni relative alla produzione, immissione in commercio e uso dei biocidi, come definiti nel Regolamento (UE) n. 528/2012.

Inoltre, occorre menzionare il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 recante *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.

Articolo 7: La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992. In particolare, la relazione tra i soggetti erogatori privati e il Servizio sanitario nazionale si fonda sulle autorizzazioni, accreditamento istituzionale e sugli accordi contrattuali.

Le autorizzazioni (art. 8-ter) costituiscono il requisito di base per l'apertura e l'esercizio delle attività sanitarie o sociosanitarie e sottendono la presenza di standard minimi di sicurezza e qualità delle prestazioni. Si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di quelle già esistenti, all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse o al trasferimento in altra sede.

L'accREDITAMENTO istituzionale (8-quater) costituisce il presupposto per l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale ed è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche ed equiparate, alle strutture private lucrative e non lucrative e ai professionisti che ne facciano richiesta, in presenza di requisiti di qualificazione, della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e della verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8-quater del menzionato decreto legislativo, la qualità di soggetto accreditato non vincola le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

Invero, non sussiste un obbligo per la regione di stipulare accordi contrattuali con tutte le strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario regionale. L'accREDITAMENTO della struttura, infatti, comporta soltanto l'astratta idoneità e non la concreta pretesa di erogare prestazioni per conto del sistema pubblico e a carico dell'Eraio. Alla concessione dell'accREDITAMENTO non consegue, infatti, un diritto del soggetto accreditato di fornire prestazioni sanitarie con spese a carico della finanza pubblica. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, la concreta possibilità di stipulare il contratto dipende dalle previsioni finanziarie contenute nel piano previsionale annuale, che rappresenta il momento attuativo ed esecutivo più importante delle scelte discrezionali unilaterali della Regione, alla quale spetta – ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – l'individuazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni (*ex multis* Consiglio di Stato, III[^], 2.4.2014 n.1582; Consiglio di Stato, V[^], 19 novembre 2009, n. 7237; Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 2007, n. 403).

Gli accordi contrattuali (8-quinquies) consentono pertanto alle strutture, preventivamente autorizzate ed oggetto di accREDITAMENTO istituzionale, l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale. La stipula di tali accordi attribuisce ai soggetti potenziali erogatori per conto del Servizio sanitario nazionale la qualifica di concessionari del pubblico servizio sanitario.

La disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è stata oggetto di recenti modifiche ad opera della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

In particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera a), della predetta legge ha sostituito l'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevedendo che *“nel caso di richiesta di accREDITAMENTO da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente*

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”.

Invece, l'art. 15, comma 1 lettera b), n. 1), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Ai sensi della predetta previsione, i soggetti privati “sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7”.

In attuazione delle citate disposizioni è stato emanato il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 recante *“Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”* volto a definire un quadro metodologico omogeneo a livello nazionale, nel rispetto delle prerogative programmatiche regionali, in merito alla definizione delle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza sull'erogazione delle prestazioni sanitarie quali condizioni di accesso da parte degli erogatori privati al sistema di assistenza sanitaria somministrata da parte del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), chiarisce l'ambito di applicazione del decreto, finalizzato a definire le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, sulla base degli elementi contenuti nell'Allegato B dello stesso decreto.

Inoltre, è necessario richiamare l'articolo 3 del decreto ministeriale, a mente del quale, nell'individuazione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, ogni Regione e Provincia autonoma deve tener conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 118 del 2022 che richiedono la pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione in grado di valorizzare prioritariamente la qualità ed i volumi minimi delle specifiche prestazioni da erogare. La selezione dei soggetti di cui si discorre deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto delle specifiche organizzative ed in coerenza con la programmazione regionale, delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento, dell'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, effettuata sulla base degli elementi riportati nell'Allegato B.

Ai sensi dell'articolo 5 del predetto DM, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta in data 31 dicembre 2022. Lo stesso articolo precisa che, entro il medesimo termine, le Regioni e le Province autonome devono adeguare alle disposizioni del decreto il proprio sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attività erogate, definendo, in relazione agli elementi di valutazione di cui agli Allegati A e B, indicatori che tengano conto del contesto del proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti, dotandosi di specifico regolamento. Secondo le previsioni del decreto, nelle more dell'attuazione delle disposizioni richiamate continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Tali disposizioni sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con lo statuto di autonomia speciale e le relative norme di attuazione.

La riforma introdotta dalla legge n. 118 del 2022 ha perseguito l'obiettivo di incentivare la concorrenza tra le strutture private accreditate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in convenzione con il Sistema sanitario regionale, al fine di assicurare un accesso equo e non discriminatorio degli operatori economici alle prestazioni erogabili in regime di accreditamento. Infatti, il novellato articolo 8-*quiquies*, comma 1-*bis*, ha recepito i principi concorrenziali di parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici, attraverso la previsione di procedure periodiche, adeguatamente pubblicizzate, sulla base di criteri oggettivi di selezione, tenendo, tuttavia, in debita considerazione la programmazione sanitaria regionale. Ciò al fine di garantire la trasparenza nelle procedure di selezione delle strutture sanitarie accreditate ai fini della stipula dell'accordo contrattuale.

L'articolo 4, comma 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quiquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Successivamente, l'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha sospeso l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quiquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022 fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, è stato prorogato al 31 dicembre 2025 il termine previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis* del decreto-legge n. 215 del 2023.

In sede di conversione del citato decreto-legge, è stato sostituito il predetto articolo 4, comma 7-*bis*, prorogando il termine di adeguamento al 31 dicembre 2026 e restando ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Articolo 8: Attualmente, il sistema italiano del trasferimento tecnologico si basa su una pluralità di soggetti e strumenti, ma manca una regia unitaria che assicuri l'efficace indirizzamento delle risorse pubbliche verso obiettivi strategici comuni. A livello normativo, il riferimento principale è l'articolo 42 del d.l. 34/2020, che ha istituito il Fondo per il trasferimento tecnologico e previsto la creazione della fondazione Enea *Tech e Biomedical*.

Articolo 9: La disciplina delle società tra professionisti (Stp) è stata introdotta nell'ordinamento italiano con l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al fine di consentire ai professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi di esercitare la loro attività in forma societaria, anche multidisciplinare. Tale previsione è stata attuata con il decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, che ha stabilito i requisiti per l'iscrizione delle Stp negli albi professionali, le modalità di vigilanza da parte degli Ordini, e i criteri per la comunicazione delle variazioni societarie.

Uno dei punti centrali di questa disciplina è la richiesta che i soci professionisti detengano una "partecipazione prevalente", sia in termini di diritti amministrativi (ovvero controllo sulle decisioni societarie) sia di presenza tra i soci. Tuttavia, il legislatore non ha definito in modo puntuale i criteri per valutare questa "prevalenza", lasciando spazio a interpretazioni divergenti da parte degli Ordini professionali e delle loro articolazioni territoriali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 1: L'articolo 1 modifica direttamente il decreto legislativo n. 201/2022, inserendo due nuovi commi (1-*bis* e 1-*ter*) all'articolo 30. L'intervento ha natura integrativa e procedurale: non altera l'impianto generale della norma, ma ne potenzia la portata applicativa, rendendo la ricognizione annuale un vero strumento di *accountability*.

Non si prevede l'abrogazione di altre disposizioni. L'intervento non comporta modifiche ai regolamenti comunali, ma richiederà un aggiornamento delle prassi amministrative interne agli enti affidanti, in particolare:

- per garantire l'effettività delle valutazioni conclusive;
- per definire e notificare atti di indirizzo ai gestori;
- per monitorare e trasmettere i piani correttivi all'ANAC.

Tale aggiornamento risulta coerente e conforme all'assetto normativo delineato dal decreto legislativo n. 201/2022, di cui costituisce sviluppo applicativo, contribuendo al rafforzamento degli strumenti di controllo pubblico e valorizzando i profili di effettività e tracciabilità dell'azione amministrativa in materia di affidamenti diretti.

Articolo 2: L'intervento normativo incide direttamente sul d.lgs. n. 201/2022, introducendo il nuovo articolo 31-*bis*. Esso non modifica né abroga altre disposizioni, ma integra coerentemente l'impianto della riforma sui servizi pubblici locali, rafforzando il sistema di monitoraggio attraverso l'introduzione di un apparato sanzionatorio.

L'articolo 31-*bis* richiama espressamente il regime sanzionatorio di cui all'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), applicando alle violazioni in materia di ricognizione gestionale le stesse sanzioni pecuniarie (da 5.000 a 500.000 euro) già previste per le omissioni nel settore delle partecipazioni pubbliche.

L'intervento non richiede modifiche ai regolamenti attuativi o agli atti di natura secondaria, ma presuppone un rafforzamento del ruolo di ANAC, quale soggetto deputato all'applicazione delle sanzioni. Dal punto di vista procedurale, è previsto un termine perentorio (massimo 30 giorni) per consentire agli enti locali inadempienti di completare la documentazione prima dell'irrogazione della sanzione.

La disposizione rafforza il principio di responsabilità amministrativa e rappresenta un'evoluzione coerente con il disegno del legislatore volto a garantire l'effettività della governance pubblica in ambito locale.

Articolo 3: L'articolo 3 modifica il d.l. n. 76/2020, introducendo un nuovo criterio selettivo nell'ambito dei procedimenti autorizzativi comunali. La norma ha natura integrativa e non comporta l'abrogazione o la sostituzione di disposizioni esistenti. Essa si limita ad aggiungere un principio di priorità nei casi di concorrenza tra istanze equivalenti, rafforzando la trasparenza e la prevedibilità delle decisioni amministrative.

Dal punto di vista operativo, l'introduzione del criterio comporta l'adeguamento delle prassi istruttorie da parte degli uffici tecnici comunali. Non si prevede, tuttavia, l'obbligo di adottare nuovi regolamenti o atti generali, né la necessità di aggiornare la normativa secondaria. Gli enti locali potranno integrare il criterio nei propri modelli procedurali con modalità semplificate.

L'intervento contribuisce a rendere maggiormente concorrenziali le procedure di autorizzazione per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, con un impatto positivo sulla diffusione di tali servizi nel tessuto urbano.

Articolo 4: L'intervento normativo interviene:

- sull'articolo 48 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis*; Il nuovo comma 4-*bis* estende gli obblighi istruttori e motivazionali, gli obblighi ricognitori ed il regime sanzionatorio, disposti per i servizi pubblici locali, degli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30 e 31

e 31 bis del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 anche al servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale;

- sull'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*” prevedendo l’inserimento di un nuovo comma 1-bis e una modifica del comma 2. Il nuovo comma 1-bis introduce l’obbligo, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di trasmettere all’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appositi calendari che contengono la specifica indicazione delle procedure di evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza. I suddetti calendari dovranno essere trasmessi all’Osservatorio entro lo stesso termine per l’invio dell’attestazione di cui all’art. 9, co. 1 della legge n. 118/2022 (31 maggio di ciascun anno). Al fine di assicurare l’omogeneità dei dati trasmessi all’Osservatorio, si prevede che i calendari in questione siano trasmessi da parte delle Regioni e delle Province autonome secondo un modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari saranno poi pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi.

La disposizione precisa, in fine, che in sede di prima applicazione, i calendari recano evidenza dell’elenco degli affidamenti programmati fino al 2033 e che al loro aggiornamento si provvede con le previste comunicazioni annuali da parte degli enti territoriali.

Con riferimento al comma 2 si precisa che le modifiche introdotte hanno l’effetto di estendere le conseguenze derivanti dall’omessa o ritardata trasmissione di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 118/2022 (ossia il rilievo ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e la responsabilità dirigenziale e disciplinare) anche alle ipotesi di omessa, ritardata o incompleta trasmissione dei calendari di cui all’introdotta comma 1-bis.

Articolo 5: L’intervento ha un impatto diretto esclusivamente sull’articolo 76, comma 6, del decreto-legge n. 1/2012. Non determina l’abrogazione né la modifica di altri articoli o regolamenti di settore, ma si configura come una modifica puntuale e di adeguamento tecnico. L’innalzamento della soglia da 1 a 5 milioni di passeggeri annui, necessario per accedere alla procedura semplificata di aggiornamento dei diritti aeroportuali, risponde all’esigenza di contemperare la disciplina nazionale con i criteri europei in materia di regolazione tariffaria, evitando oneri sproporzionati per i piccoli scali.

Articolo 6: L’intervento modifica il decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 come segue:

- modifica l’articolo 3, comma 1 introducendo una sanzione per l’utilizzatore professionale di cosmetici che renda il prodotto non sicuro mediante un impiego non conforme;
- sostituisce l’articolo 5, prevedendo una sanzione generale per l’utilizzo professionale di un cosmetico in maniera non conforme;
- modifica l’articolo 10, specificando che la sanzione già prevista per l’impiego nei cosmetici di sostanze vietate non concerne il solo produttore, ma anche la Persona responsabile dell’immissione in commercio;
- modifica l’articolo 13 prevedendo sanzioni specifiche per l’impiego in prodotti classificati come cosmetici di indicazioni terapeutiche o biocidi.

Inoltre, l’intervento modifica il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, introducendo negli articoli 3 e 14 sanzioni per l’utilizzo non professionale né industriale di biocidi e presidi medico chirurgici con modalità non conformi, laddove ne derivi un rischio di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente e prevedendo, laddove agli articoli 4, 5, 6, comma 1, e 7, comma 1 è prevista la sanzione dell’ammenda, la sostituzione con la corrispondente sanzione amministrativa ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

L'intervento, infine, modifica l'articolo 1 del d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, rimuovendo dalla definizione di presidio medico chirurgico alcune tipologie ricadenti in altra normativa europea.

Nel complesso, le modifiche apportate sono volte a rafforzare l'effettività del sistema sanzionatorio, adeguando la normativa nazionale alle recenti evoluzioni del quadro regolatorio europeo in materia di sicurezza dei prodotti e tutela del consumatore.

Articolo 7: La proposta di intervento incide sull'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 e sulla disciplina dell'accreditamento di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinqües*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 502 del 1992; in particolare, si introduce il comma 1-bis che prevede che la revisione della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, prevista dal comma 1 del citato articolo 36, deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente/assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinqües*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Articolo 8: L'articolo 8 modifica e integra il quadro normativo vigente principalmente nei confronti dell'articolo 42 del d.l. 34/2020. In particolare:

- abroga il comma 4 dell'articolo 42, che prevedeva la disciplina iniziale per la fondazione Enea Tech;
- ne ridefinisce i compiti e la denominazione in “fondazione *Tech e Biomedical*”;
- dispone la decadenza degli organi attualmente in carica e la ricostituzione della governance secondo i nuovi criteri di rappresentanza e indipendenza.

La nuova disciplina non richiede regolamenti attuativi, essendo autoapplicativa: il trasferimento delle risorse, la nuova denominazione e l'adozione dell'atto strategico possono avvenire con strumenti amministrativi già previsti.

Articolo 9: L'articolo 9 si configura come una norma di interpretazione autentica e chiarimento applicativo della disciplina già vigente in materia di società tra professionisti (Stp), introdotta dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e attuata con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Esso non abroga né modifica formalmente disposizioni normative esistenti, ma specifica il significato da attribuire al requisito della “*partecipazione prevalente dei professionisti*”, fornendo un criterio di interpretazione conforme ai principi del diritto societario. In particolare, l'intervento mira a superare le incertezze interpretative emerse in sede applicativa, chiarendo che la “partecipazione prevalente” va riferita tanto ai diritti di voto quanto alla partecipazione agli utili. L'obiettivo della norma è quello di garantire che il controllo effettivo delle “Stp” rimanga saldamente in capo ai professionisti abilitati, evitando assetti societari opachi o formalmente elusivi.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli Enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito. Con riferimento all'articolo 7, si specifica che le prevalenti indicazioni della giurisprudenza nazionale risultano in linea con l'intento della proposta di intervento e con il generale percorso di revisione della disciplina in materia di accreditamento istituzionale e successiva contrattualizzazione degli erogatori privati con il SSN volta a superare il ricorso, da parte dei competenti ordinamenti regionali, a proroghe contrattuali e al criterio della spesa storica per l'assegnazione dei relativi budget di struttura.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare:

Articolo 4: Il provvedimento è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo ed in particolare con le previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri nell'Unione.

Articolo 5: La modifica proposta, che innalza da 1 a 5 milioni di passeggeri annui la soglia per l'accesso ai modelli semplificati di regolazione tariffaria dei diritti aeroportuali, si pone in diretto raccordo con quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/12/CE, relativa ai diritti aeroportuali. Tale direttiva prevede che le norme più stringenti si applichino agli aeroporti con traffico superiore a cinque milioni di passeggeri annui, lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere una regolazione meno onerosa al di sotto di tale soglia.

Articolo 7: La proposta di intervento risulta compatibile con le previsioni vigenti del diritto europeo quale scelta da parte dell'ordinamento nazionale di implementare il livello di tutela della concorrenza

nel mercato delle prestazioni rese da privato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto che ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 7 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea l'organizzazione dei servizi sanitari e il relativo spazio di interazione pubblico-privato restano sottratti alla generale disciplina di liberalizzazione dei servizi pubblici, peraltro secondo quanto espressamente previsto all'articolo 2 della Direttiva 2006/123/CE "*Bolkestein*".

L'intervento proposto, inoltre, si inserisce in compliance agli obblighi nazionali inerenti l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con specifico riferimento all'adozione della legge annuale per la concorrenza per il 2025 - M1C2-13 – Q.4 - IV - *on Health*., laddove si prevede quanto segue: "*Establish common criteria for contractual agreements to ensure the effective and timely implementation of Article 8 (quinquies, n.d.r.) of Legislative Decree 502/1992, as amended by Law 118/2022, on the accreditation of private companies to the Public Health System*".

Articolo 9: l'articolo 9 è pienamente coerente con gli indirizzi già espressi in ambito europeo e nazionale per la liberalizzazione e l'apertura del mercato dei servizi professionali, e si inserisce in un più ampio percorso di riforme volte a favorire l'attrattività e la competitività del sistema professionale italiano.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e non si pone in contrasto con Convenzioni internazionali firmate o applicabili in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi al citato Organo.

Con riferimento **all'articolo 7**, allo stato degli atti, si registra l'Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana del 27 febbraio 2025, n. 130/2025, con cui si rimettono alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni:

- "se l'esclusione dall'ambito applicativo della direttiva 2006/123/CE per i "servizi sanitari" abbia o meno ricadute sulla piena attuazione dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dell'accesso dei soggetti privati accreditati alla sottoscrizione dei contratti di cui all'art. 8-*quinquies* del d. lgs. n. 502 del 1992, e ciò in attuazione delle previsioni dell'art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E.;
- "in caso di risposta negativa al quesito sub I), se il criterio della c.d. spesa storica utilizzato per assegnare alle imprese private accreditate il budget in relazione al quale stipulare i singoli contratti ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del d. lgs. n. 502 del 1992, ove applicato in via esclusiva o prevalente o comunque preponderante dall'Amministrazione regionale, si ponga in contrasto con l'art. 3, comma 3, T.U.E. e con gli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E.";
- "se le previsioni dell'art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E. e, più in generale, i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, ostino a disposizioni regionali che, per l'accesso al mercato delle prestazioni sanitarie erogate a carico della finanza pubblica da soggetti privati accreditati, e pertanto per il primo contratto, prevedano un budget di ingresso fisso, predeterminato dall'Amministrazione regionale e indipendente da valutazioni in ordine alla efficienza e capacità del soggetto erogatore, alle specifiche esigenze degli assistiti da

soddisfare, alla dislocazione sul territorio dei servizi, alle unità di personale e alla dotazione tecnologica a disposizione dell'erogatore;

• “in caso si ritenga, rispondendo al quesito sub III), che la previsione di un budget di ingresso fisso sia compatibile con le disposizioni dell'art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E. e, più in generale, con i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, se tale compatibilità dipenda dal valore del budget di ingresso predeterminato dall'Amministrazione regionale, considerato in termini assoluti ovvero in relazione al valore dei budget attribuiti agli altri soggetti privati accreditati già contrattualizzati e operanti nel medesimo settore o branca specialistica”.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non pone alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

In particolare si precisa che:

Articolo 6: Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative, in quanto utilizza definizioni vigenti a livello di normativa europea, cui fanno espresso rinvio i decreti legislativi oggetto di modifica.

Inoltre, il provvedimento circoscrive la definizione di presidio medico chirurgico di cui all'articolo 1 del d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, escludendo dalla stessa categoria di prodotti diversamente disciplinati a livello europeo.

In particolare, i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d (“kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV”) e lettera e (“kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV”), possono essere immessi in commercio come dispositivi medico diagnostici in vitro secondo quanto previsto originariamente dagli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 ed ora dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138.

Per quanto attiene ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera f (“topicidi e raticidi ad uso domestico e civile”), la relativa autorizzazione all'immissione in commercio, in base a quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, può essere rilasciata esclusivamente come prodotto biocida secondo quanto indicato dall'articolo 17 del medesimo regolamento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nei seguenti casi:

Articolo 1: mediante l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Articolo 2: mediante l'introduzione dell'art. 31-bis al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Articolo 3: mediante modifica dell'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Articolo 4: È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, mediante modifica:

- dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 4-bis;
- dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*” prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 1-bis e una modifica del comma 2.

Articolo 5: mediante modifica dell'articolo 67, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Articolo 6: Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare il decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204, il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179.

In particolare, l'intervento novella il decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 come segue:

- si modifica l'articolo 3, comma 1 introducendo una sanzione per l'utilizzatore professionale di cosmetici che renda il prodotto non sicuro mediante un impiego non conforme;
- si sostituisce l'articolo 5, prevedendo una sanzione generale per l'utilizzo professionale di un cosmetico in maniera non conforme;
- si modifica l'articolo 10, specificando che la sanzione già prevista per l'impiego nei cosmetici di sostanze vietate non concerne il solo produttore, ma anche la Persona responsabile dell'immissione in commercio;
- si modifica l'articolo 13 prevedendo sanzioni specifiche per l'impiego in prodotti classificati come cosmetici di indicazioni terapeutiche o biocidi.

Inoltre, l'intervento novella il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, modificando gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 14 in materia di sanzioni.

Articolo 7: Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare l'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193.

Articolo 9: mediante modifica dell'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Articolo 4: La disposizione al comma 2, lettera a) prevede che con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verrà definito il modello per i calendari che dovranno trasmettere le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e risulta necessario adottare un successivo decreto direttoriale poiché solo in tale atto è possibile stabilire gli elementi di dettaglio relativi al modello.

La disposizione di cui al comma 3 prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2026, da parte dell'ART di specifiche linee guida volte a conseguire un miglioramento della qualità dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale. Il termine previsto (31 dicembre 2026) risulta congruo anche in considerazione del termine fissato per l'avvio della consultazione pubblica (30 giugno 2026).

Articolo 7: L'intervento si inserisce nell'ambito dell'articolo 36 della legge n. 193 del 2024 che, nel prevedere una revisione complessiva del sistema di accreditamento e convenzionamento, già prevede la sottoposizione dei lavori del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale in sede di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nello specifico, l'intervento è volto soltanto ad individuare criteri omogeni e generali di livello nazionale per l'implementazione riforma in materia di selezione dei soggetti privati accreditati per la stipula dei relativi accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni in nome, per conto e carico del SSN, secondo criteri specifici ed elementi di valutazione.

Ne deriva che la disposizione in esame non prevede specifici atti successivi attuativi.

Articolo 8: la disposizione al comma 2 prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca elaborano, congiuntamente ed entro sessanta giorni dalla data in vigore della legge, e successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico.

Tale atto è necessario per dare attuazione agli obiettivi della norma, in considerazione della costante evoluzione del contesto scientifico, tecnologico e produttivo. L'adozione periodica dell'atto strategico consente di orientare le politiche pubbliche secondo priorità aggiornate, non potendo la normativa primaria cristallizzare in via definitiva tali orientamenti.

Per tutte le altre disposizioni non sono previsti ulteriori specifici provvedimenti attuativi, espressamente indicati nella regolamentazione adottata.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'analisi preliminare alla predisposizione del provvedimento è stata effettuata utilizzando i dati e le informazioni aggiornate già nella disponibilità delle Amministrazioni competenti. Tali elementi conoscitivi, ritenuti adeguati e rappresentativi del contesto di riferimento, hanno consentito di fondare la valutazione senza la necessità di richiedere ulteriori elaborazioni statistiche.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 1.

(Misure per il rafforzamento delle attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)

1. Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'ef-

ficacia delle misure correttive previste e pre-dispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma *1-bis* quando:

a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.

1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma *1-bis*, si applica l'articolo 27, comma 3 ».

Art. 2.

(Sanzioni in materia di servizi pubblici locali)

1. Nel titolo V del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

« Art. 31-*bis.* – *(Sanzioni)* – 1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di:

a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2;

b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito *internet* istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;

c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis*.

2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di stazioni di ricarica elettrica)

1. Per garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilità elettrica e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali nell'ambito dei servizi offerti dalle infrastrutture di ricarica, in modo da incoraggiare la pluralità degli operatori, all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tali procedure sono strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune dà priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE
E DI TRASPORTO AEREO

Art. 4.

*(Misure per la promozione della concorrenza
nei servizi di trasporto pubblico regionale)*

1. Al fine di rafforzare l'efficienza del servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e di rendere trasparenti le modalità di gestione dello stesso, all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-*bis* del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ».

2. Al fine di garantire massima trasparenza sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, all'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al primo periodo, trasmessi entro il 31 maggio di ciascun anno contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano nel caso di omessa o ritardata trasmissione dei calendari di cui al comma 1-*bis* nonché nel caso di incompletezza del loro contenuto ».

3. Entro il 31 dicembre 2026, l'Autorità di regolazione dei trasporti adotta, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a migliorare la qualità dell'affidamento, redatte nel rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione dei trasporti avvia entro il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aereoportuali)

1. Al fine semplificare gli oneri amministrativi per i gestori di aeroporti minori, all'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « pari o inferiore al milione » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 5 milioni ».

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 6.

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito sanitario)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute »;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in materia di impiego professionale di cosmetici)* – 1. Al distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro

50.000. La stessa sanzione si applica al distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si deduce il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché al distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo 6.

2. La medesima sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 3, faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura »;

c) all'articolo 10, comma 1, le parole: « Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo che i fatti costituiscano una delle fattispecie di cui all'articolo 3 e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, chiunque » e le parole: « di cui all'allegato II del regolamento è punito » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'allegato II del regolamento o chiunque immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze è punito »;

d) all'articolo 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, non correlata alla definizione di prodotto cosmetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

1-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che immette

sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi, è punita con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 ».

2. Al decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente »;

b) agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, le parole: « l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 »;

c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio medico-chirurgico autorizzato o impiega un presidio medico-chirurgico non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente ».

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, le lettere d), e) e f) sono abrogate.

Art. 7.

(Revisione dei criteri di accesso ed eleggibilità per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento e del convenzionamento)

1. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis* La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».

Art. 8.

(Misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico)

1. Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, assicurando sinergia di azione tra i soggetti dotati di specifica competenza, sono adottate le misure di finanziamento e di coordinamento previste dal presente articolo.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'università e della ricerca elaborano congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e dei portatori di interesse, è approvata con decreto dei predetti Ministri.

3. In attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 2, la Fondazione Enea *Tech e Biomedical*, istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridenominata «Fondazione *Tech e Biomedical*» secondo quanto previsto dal comma 8.

4. Per le finalità di cui al presente articolo le somme giacenti nel conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite alla Fondazione *Tech e Biomedical* e accreditate sul conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.

5. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 2, possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

6. I soggetti di cui al comma 5 possono elaborare specifiche progettualità da sottoporre alla Fondazione *Tech e Biomedical*. Quest'ultima, valutata la fattibilità dei progetti e la coerenza con l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'assegnazione di un *budget* per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, nel limite delle risorse di cui al comma 4. La Fondazione *Tech e Biomedical*, previo assenso del Ministero delle im-

prese e del *made in Italy*, eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto e cura e monitora la realizzazione dello stesso sulla base di una distinta convenzione che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse. Le attività di cui al presente comma sono regolate da apposita convenzione a titolo gratuito tra la Fondazione *Tech e Biomedical* e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7. La Fondazione *Tech e Biomedical* verifica i risultati annuali concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di *performance* conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del *budget* assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di *spin off* generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del *budget* per le annualità successive. La relazione annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmessa al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni interessate.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dei mutati compiti di cui ai commi 3, 5, 6 e 7, la Fondazione Enea *Tech e Biomedical* assume la nuova denominazione di «Fondazione *Tech e Biomedical*» e, conseguentemente, ogni richiamo alla Fondazione Enea *Tech e Biomedical* contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Fondazione *Tech e Biomedical*. La composizione degli organi di governo è modificata come segue:

a) il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, designato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca;

b) il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da tre membri, uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di parità di voti all'interno del consiglio direttivo, prevale il voto del presidente. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e istituzionale;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro della salute. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

9. Lo statuto della Fondazione *Tech e Biomedical* prevede la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.

10. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 8 si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi della Fondazione Enea *Tech e Biomedical* nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi.

11. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è abrogato.

Art. 9.

*(Misure in materia di società
tra professionisti)*

1. All'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni ».